

Natanti - Natante

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la Navigazione del natante a motore

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:

Ø **SET INFORMATIVO** comprensivo di:

- DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
- DIP aggiuntivo R.C. Natanti
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario



Ø **MODULO DI DENUNCIA SINISTRO**

Ø **INFORMATIVA PRIVACY**

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via del Fante, 21 - 37122 Verona - arcaassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 0458192111 - fax +39 0458192630

Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 02655770234 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 253375 - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.arcassicura.it

Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Natanti - Natante

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Natanti (R.C.N.) per i danni causati a terzi dalla navigazione in acque pubbliche e private.



Che cosa è assicurato?

Arca Assicurazioni S.p.A. (di seguito Arca) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto "massimale"). Per la garanzia R.C.N la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000,00 per danni alle persone ed € 1.300.000,00 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

In particolare sono assicurati i danni causati a terzi dalla navigazione del natante.

Estensioni di copertura gratuite e sempre comprese:

- ✓ Navigazione del natante in acque private;
- ✓ Navigazione con patente scaduta purché rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro.

Garanzia Opzionali: non previste.



Che cosa NON è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- X **il conducente del natante** responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- X **il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di natante in leasing**, per i danni a cose;
- X **il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti** del conducente e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di natante in leasing, per i danni a cose;
- X **i parenti ed affini entro il terzo grado** del conducente e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per natante in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- X se l'assicurato è una società, i **soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado**, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

Arca, in particolare per l'R.C.N., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! dolo o colpa grave del conducente, dell'assicurato o dell'utilizzatore del natante;
- ! conducente non abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- ! natanti adibiti a scuola guida se durante la guida dell'allievo, non vi è al suo fianco una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- ! natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea" se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato licenza di navigazione;
- ! nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! navigazione durante l'operatività della sospensione o ritiro della patente nautica;
- ! partecipazione a gare e competizioni sportive compresi i relativi allenamenti e prove (eccetto regate veliche).

Alle coperture assicurative offerte dal contratto possono essere applicate rivalse che vengono indicate nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione R.C.N. vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto hai il dovere di comunicare immediatamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia ad Arca entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne sia venuto a conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di Arca, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite.

Il pagamento del premio può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.

In caso di pagamento tramite addebito in c/c e fatta salva la disponibilità di adeguata provvista, il Contraente autorizza la banca ad addebitare sul conto corrente indicato in polizza il premio alla firma, nonché ogni rapporto economico, tanto in addebito quanto in accredito, derivante dal presente contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza o nella quietanza quale data di decorrenza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del ventesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla sua naturale scadenza. In caso di rinnovo del contratto con Condizioni di Assicurazione diverse da quelle precedentemente convenute, puoi recedere fino al 15° giorno successivo alla data di decorrenza del contratto rinnovato tramite lettera raccomandata e/o fax e/o pec all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it. In questo caso hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che però non comprende le quote di imposte e il contributo S.S.N. In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, se non si sono verificati sinistri, puoi esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto tramite apposita comunicazione all'intermediario o alla SOCIETÀ. Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto tramite una piattaforma online tale comunicazione può essere inviata anche digitalmente utilizzando la medesima piattaforma. In questo caso hai diritto al rimborso del premio già pagato al netto delle quote di imposte e il contributo S.S.N.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Natanti
(DIP aggiuntivo R.C. Natanti)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: Natanti - Natante
18/06/2026 - ultimo documento disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 213,2 milioni e il risultato economico a € 61,0 milioni di euro. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,85 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2025 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Sono sempre esclusi i danni verificatisi nel periodo di non operatività della copertura per mancato o ritardato pagamento del premio o per interruzione della garanzia in seguito alla sospensione del contratto.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP DANNI, sono operanti anche le seguenti esclusioni e limitazioni relativamente a:

GARANZIA R.C.N.

Rispetto a quanto riportato nel DIP Danni operano le seguenti limitazioni sulla Garanzia R.C.N.:

- per i danni causati da alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
- per i danni causati da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- per i danni causati da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- per i danni causati da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- strumenti bellici che impieghino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Sono presenti le seguenti limitazioni: la copertura è prestata con una franchigia assoluta per ogni sinistro di:

- € 77,00 per natanti/imbarcazioni con potenza fiscale fino a 90 CV;
- € 154,00 per natanti/imbarcazioni con potenza fiscale oltre 90 CV.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a proprietari (persona fisica o giuridica) utilizzatori di motoscafi e di imbarcazioni.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la provvigione dell'intermediario ammonta mediamente al 8,91% del premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com . I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 09/08/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Procedura di conciliazione paritetica: per sinistri R.C.N. con richiesta di risarcimento fino a € 15.000 rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema (modalità indicate sul sito internet www.arcassicura.it . Liti transfrontaliere: per la risoluzione della lite è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il contratto è soggetto all'aliquota d'imposta del 12,5%. Detrazione fiscale: non prevista.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. LE ATTIVITÀ DISPONIBILI SONO: RINNOVO DEL CONTRATTO, RICHIESTA DI SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, DENUNCIA SINISTRO, MODIFICA DEI DATI PERSONALI.

Natanti - Natante

Assicurazione di responsabilità civile autoveicoli e altre garanzie

Ed. 18/06/2026

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

My ARCA

Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa in un click!

Accedi o registrati per consultare:



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.

E per effettuare:



Il **rinnovo** della polizza auto.



La **denuncia** di un sinistro.



... e molto altro ancora!

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-849089

Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 09



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci" del sito
www.arcassicura.it



My ARCA

è la piattaforma dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** per accedere al sito:



Indice

Glossario	4
A Norme che regolano il contratto in generale	6
1 Responsabilità Civile Natanti	6
2 Rapporto di Vincolo	13
Principali norme di legge	15
Modalità di apertura sinistri	20

Nel testo delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE si intende per:

APPROPRIAZIONE INDEBITA: appropriazione della cosa assicurata del legittimo PROPRIETARIO della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

AREA RISERVATA: area predisposta sul sito internet delle imprese di ASSICURAZIONE che consente di accedere alle informazioni relative alle coperture assicurative e/o di prendere visione dell'attestato di rischio. È possibile accedere a MyArca, l'AREA RISERVATA della SOCIETÀ, dal sito internet www.arcassicura.it.

ASSICURATO: per la RCA è il soggetto (persona fisica o giuridica) la cui responsabilità civile è protetta con il contratto; per le altre garanzie è il soggetto il cui interesse è protetto dall'ASSICURAZIONE.

ASSICURAZIONE: contratto di ASSICURAZIONE, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

CODICE (CAP): decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" (CAP).

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica, anche diversa dall'ASSICURATO, che stipula il contratto di Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi.

DANNI MATERIALI DIRETTI: danni causati dal contatto fisico immediato del veicolo assicurato con uno degli eventi oggetto d'assicurazione.

DANNI MATERIALI INDIRETTI: danni subiti dal veicolo assicurato non immediatamente e direttamente collegati all'evento, ma legati ad esso soltanto come conseguenze indirette.

DANNO INDENNIZZABILE: somma dovuta dalla SOCIETÀ in caso di SINISTRO non ancora depurata di eventuali FRANCHIGIE o SCOPERTI, se pattuiti in POLIZZA.

DANNO TOTALE (Natante): perdita del NATANTE assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'ASSICURAZIONE o danno le cui spese di riparazione superano il VALORE COMMERCIALE del NATANTE al momento del SINISTRO.

DECORRENZA: data di inizio della copertura assicurativa.

DENUNCIA: avviso dato dall'ASSICURATO alla SOCIETÀ nel caso in cui si verifichi un SINISTRO.

DOCUMENTI DI NAVIGAZIONE: documenti rilasciati dalla SOCIETÀ, in formato cartaceo o in altro formato, che attestano la copertura assicurativa.

EBBREZZA ALCOLICA (Natante): condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dal CODICE DELLA STRADA (Artt. 186 e 186 bis).

ESTENSIONE TERRITORIALE: l'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque per i paesi europei.

FRANCHIGIA (o minimo non indennizzabile): parte del DANNO INDENNIZZABILE, espressa in cifre, che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile e che rimane a carico dell'ASSICURATO per ogni SINISTRO.

FURTO: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene.

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'articolo 187 del CODICE DELLA STRADA.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO: somma dovuta dalla SOCIETÀ in caso di SINISTRO al netto di eventuali FRANCHIGIE o SCOPERTI, se pattuiti.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

LEASING (contratto di leasing) (Natante): contratto di locazione finanziaria con cui il locatore concede ad un altro soggetto in godimento il NATANTE contro il corrispettivo di un canone periodico.

LIQUIDAZIONE: procedura con la quale la SOCIETÀ determina l'importo da indennizzare in caso di danno a persone o cose.

LOCATARIO (Natante): utilizzatore di un NATANTE affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità sono indicate sul libretto di circolazione.

MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE: MASSIMALE di copertura minima obbligatoria fissato con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 198 ed introdotto dal 12 giugno 2012. È un MASSIMALE bipartito (prevede due massimali distinti e di importo diverso: uno per danni a persone e uno per danni a cose) ed è soggetto ad indicizzazione automatica quinquennale ai sensi dell'Art. 128 del CODICE. Se il contratto prevede il MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE, in caso di SINISTRO la garanzia RCA è prestata applicando l'importo di MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE in vigore alla data di accadimento del SINISTRO.

MASSIMALE: limite massimo di esposizione dell'ASSICURAZIONE. Nell'ASSICURAZIONE di Responsabilità Civile il MASSIMALE può essere unico o bipartito.

NATANTE: le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone, i motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.

PERIODO DI ASSICURAZIONE: durata della POLIZZA assicurativa per la quale è stato pagato il PREMIO.

POLIZZA: documento che prova il contratto di ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 1888 del Codice Civile e regola i rapporti tra la SOCIETÀ, l'ASSICURATO e il CONTRAENTE.

PREMIO: importo che il CONTRAENTE paga alla SOCIETÀ alle scadenze previste per rendere efficace la copertura assicurativa. Per PREMIO netto o imponibile, si intende l'importo depurato dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia RCA, anche del contributo al SSN.

PROPRIETARIO (Natante): colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del proprio diritto di proprietà (ad esempio, l'intestatario presso il registro delle unità da diporto). Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

R.I.NA.: Registro Italiano Navale.

RAPINA: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene mediante violenza o minaccia alla persona.

RCN (Responsabilità Civile Natante): copertura assicurativa obbligatoria per i NATANTI che risarcisce i danni involontariamente causati a terzi relativi alla navigazione nel limite del MASSIMALE previsto dalla POLIZZA.

REGOLA PROPORZIONALE (Natante): si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore effettivo del NATANTE risulta, al momento del SINISTRO, superiore al VALORE ASSICURATO. In tal caso l'INDENNIZZO non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra VALORE ASSICURATO e il valore effettivo del veicolo al momento del SINISTRO.

REGOLAMENTI: complesso delle norme attuative di legge.

RINNOVO: possibilità di prosecuzione del contratto assicurativo, riferito al contratto giunto alla sua scadenza annuale.

RIVALSA: possibilità da parte della SOCIETÀ di richiedere all'ASSICURATO o al CONTRAENTE la restituzione totale o parziale di importi pagati.

SCOPERTO: percentuale del danno che rimane a carico dell'ASSICURATO per ciascun SINISTRO.

SINISTRO: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'ASSICURAZIONE.

SOCIETÀ: Arca Assicurazioni S.p.A. che è la Compagnia di Assicurazione che presta le garanzie stabilite nel contratto

SSN: Servizio Sanitario Nazionale.

TARIFFA FISSA RCN: formula tariffaria che non prevede variazioni di PREMIO in funzione del verificarsi o meno di SINISTRI.

UNICO CASO ASSICURATIVO: fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più ASSICURATI.

VALORE COMMERCIALE: per i veicoli censiti nel listino QUATTORRUOTE corrisponde al valore determinato in base al "Codice Infocar" ("quotazione valore di vendita").

A

Norme che regolano il contratto in generale

Con il presente contratto la SOCIETÀ garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalla garanzia RCN e dalle altre garanzie che sono state prescelte dal CONTRAENTE al momento della conclusione del contratto e che sono riportate in POLIZZA.

Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di Conflitti di Interesse di cui all'articolo 119-bis, commi 6 e 7, del CODICE.

I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing (Art. 55 commi 1 e 2, Reg. IVASS n. 40/2018).

1

Responsabilità Civile Natanti

Art. 1 – Oggetto del contratto

Con il presente contratto Arca Assicurazioni garantisce, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o dalla giacenza del natante in acque private.

Arca Assicurazioni inoltre garantisce la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante a cose e animali di terzi.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose e animali che si trovino a bordo del natante o alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

L'assicurazione è stipulata con unafranchigia assoluta per ogni sinistro di:

- Euro 77,00 per natanti/imbarcazioni con potenza fiscale fino a 90 CV;
- Euro 154,00 per natanti/imbarcazioni con potenza fiscale oltre 90 CV.

Il contratto è operante in base alle condizioni riportate nelle presenti Condizioni di Assicurazione salvo deroghe pattuite con il contraente/assicurato e riportate in polizza.

Art. 2 – Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante:

- a) in caso di dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o dell'utilizzatore del natante;
- b) se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di

patente scaduta l'assicurazione è operante a condizioni che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro;

- c) nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d) nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato licenza di navigazione;
- f) nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- g) navigazione durante l'operatività della sospensione o ritiro della patente nautica;
- h) per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
- i) per i danni causati da alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
- j) per i danni causati da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- k) per i danni causati da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- l) per i danni causati da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, Arca Assicurazioni eserciterà diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Soggetti esclusi dalla garanzia RCN (Responsabilità Civile Natanti)

- 1) Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto RCN il solo conducente del natante responsabile del sinistro
- 2) Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e quella dell'articolo 122, comma 2, della Legge che estende la copertura assicurativa ai danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto RCN limitatamente ai danni alle cose i seguenti soggetti:
 - a) il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di natante concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;

c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) di cui sopra.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le **dichiarazioni inesatte** o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, Arca Assicurazioni eserciterà diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 – Rinnovo del contratto e rinnovo del contratto in caso di modifica delle Condizioni di Assicurazione

a) Rinnovo del contratto

Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Per i contratti di durata pari o superiore all'anno, Arca Assicurazioni trasmette al contraente, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza annuale della polizza, un avviso di scadenza con le modalità per il rinnovo della copertura. Qualora il contraente non intenda proseguire il rapporto assicurativo, non sono previsti a suo carico obblighi di comunicazione di disdetta, pertanto il contratto si risolverà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Arca Assicurazioni manterrà comunque operante la copertura per le garanzie previste in polizza fino alle ore 24 del 20° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il contraente assicuri il natante con altra Compagnia, la proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova polizza.

b) Rinnovo del contratto con modifica delle Condizioni di Assicurazione

Nel caso in cui Arca Assicurazioni intenda rinnovare il contratto con Condizioni di Assicurazione diverse da quelle precedentemente convenute, provvederà a darne comunicazione al contraente tramite un'apposita informativa contenuta nell'avviso di scadenza.

Fermo quanto disposto al punto a) di cui sopra, Arca Assicurazioni riconosce al contraente la possibilità di recedere dal contratto, rifiutando le nuove Condizioni di Assicurazione, anche nel caso in cui lo stesso sia già stato rinnovato previo assenso del contraente e si sia già provveduto al pagamento del correlativo premio. La richiesta di recesso potrà essere esercitata fino al 15° giorno successivo alla data di decorrenza del contratto rinnovato e dovrà essere comunicata ad Arca Assicurazioni mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviata alla Sede di Arca Assicurazioni o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza.

In tal caso il Contraente dovrà comunicare ad Arca Assicurazioni il rifiuto delle nuove Condizioni di Assicurazione e restituire contestualmente, qualora li avesse già ricevuti, tutti i documenti di circolazione rilasciati da Arca Assicurazioni. In caso di recesso il contratto si intenderà risolto dalle ore 24 della data di scadenza annuale ovvero dalla data di ricevimento dei documenti di cui sopra, se pervenuti ad Arca Assicurazioni in data successiva. In questo caso, Arca Assicurazioni provvederà al rimborso dell'eventuale premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e degli oneri di legge, calcolato a partire dalla data di ricevimento della documentazione.

In ogni altro caso, il pagamento del premio e la mancata riconsegna dei documenti di navigazione rilasciati da Arca Assicurazioni implicano l'accettazione delle nuove Condizioni di Assicurazione.

Art. 5 – Modifiche al contratto per variazione del rischio

Eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, che comportano una **variazione del rischio assicurato**, devono essere **comunicate tempestivamente ad Arca Assicurazioni** e danno luogo ad una sostituzione di polizza e all'eventuale conguaglio di premio. In tali casi, come ad esempio il caso di cambio di residenza del proprietario del natante assicurato, il Contraente si impegna a darne immediato avviso ad Arca Assicurazioni, anche per il tramite dell'intermediario, al fine di consentire la modifica del contratto e il calcolo dell'eventuale

conguaglio di premio.

Arca Assicurazioni, in caso di variazioni comunicate dall'Intermediario, procede all'adeguamento dei dati anagrafici relativi al contraente/assicurato del contratto assicurativo.

Art. 6 – Avviso di scadenza del contratto

Almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto Arca Assicurazioni trasmette al contraente un avviso di scadenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente dove potranno anche essere indicate le modalità per procedere al rinnovo del contratto.

Art. 7 - Pagamento del premio con addebito sul conto corrente

7.1 – Pagamento del premio

Il pagamento del PREMIO può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamento messi a disposizione dall'intermediario di riferimento. In caso di pagamento tramite addebito in c/c e fatta salva la disponibilità di adeguata provvista, il Contraente autorizza la banca ad addebitare sul conto corrente indicato in polizza il premio alla firma, nonché ogni rapporto economico, tanto in addebito quanto in accredito, derivante dal presente contratto. A pagamento avvenuto la Società metterà a disposizione i documenti di circolazione nei termini di legge sia nell'Area Riservata "My Arca" (sul sito) che presso l'Intermediario e, se previsto dall'opzione di rinnovo scelta dal CONTRAENTE, provvederà anche a spedirli direttamente al suo domicilio. Il pagamento del premio con modalità diverse viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine dello stesso. Qualora il pagamento non vada a buon fine si applicherà il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile con periodo di mora esteso da Arca Assicurazioni a 20 giorni rispetto ai 15 previsti dalla legge.

Il Contraente autorizza inoltre Arca Assicurazioni ad accreditare/addebitare sul conto corrente le eventuali variazioni di premio derivanti da interventi di regolarizzazione del contratto operate d'ufficio.

7.2 – Rivalse e franchigie

Con tale autorizzazione, il contraente consente l'addebito sul conto corrente anche degli altri eventuali oneri di qualsiasi natura derivanti dal contratto previsti dalla garanzia R.C.N e relativi a franchigie e rivalse.

7.3 – Pagamento dei sinistri

Il contraente autorizza Arca Assicurazioni ad accreditare sul conto corrente indicato nel contratto gli importi derivanti dalla liquidazione dei sinistri in base alle garanzie previste dal contratto.

Art. 8 – Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona con il pagamento del premio previsto entro la data di decorrenza del contratto. Salvo che sia diversamente convenuto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se il contraente non paga** le rate di premio successive alla prima, **l'assicurazione resta sospesa** dalle ore 24 del ventesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il premio annuo è interamente dovuto dal contraente.

Art. 9 – Variazioni contrattuali

Le richieste di variazione contrattuale che invece riguardano solamente modifiche delle garanzie prestate (es. inserimento di nuove garanzie e/o eliminazione di garanzie già presenti) non sono consentite in corso d'anno e verranno recepite da Arca Assicurazioni solo se richieste dal contraente almeno 30 giorni prima della data di scadenza di rinnovo annuale del contratto.

Qualora in corrispondenza della scadenza annuale del contratto, il contraente richieda una sostituzione di polizza, e al nuovo contratto vengano applicate Condizioni di Assicurazione che prevedano variazioni di garanzie rispetto a quelle operanti sul precedente contratto, si riconosce al contraente, la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 4, punto b).

Art. 10 - Durata del contratto e condizioni applicate

Salvo che sia diversamente convenuto, l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza se il PREMIO o la rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha EFFETTO dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il CONTRATTO non prevede il tacito rinnovo e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza che il CONTRAENTE sia tenuto a dare comunicazione di disdetta. La SOCIETÀ manterrà comunque operante la copertura per le garanzie previste in POLIZZA fino alle ore 24 del 20° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il CONTRAENTE stipuli una nuova POLIZZA per assicurare il NATANTE, tale proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova POLIZZA.

Al contratto si applicano le tariffe e le Condizioni di Assicurazione in vigore al momento dell'EFFETTO della POLIZZA. Le Condizioni di Assicurazione sono a disposizione presso ogni intermediario o sul sito internet della SOCIETÀ (www.arcassicura.it) dove è possibile anche calcolare un preventivo gratuito

Polizza temporanea

Se il contratto è stipulato con durata inferiore all'anno la copertura cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in POLIZZA e non è prevista la proroga di 20 giorni. Non sono ammesse variazioni contrattuali fatta eccezione per i casi di trasferimento della PROPRIETÀ, consegna in conto vendita, DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE, esportazione definitiva, FURTO, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL NATANTE. Tali fatti devono essere comprovati da idonea documentazione. In caso di risoluzione del contratto la SOCIETÀ non rimborserà l'eventuale maggiorazione di premio richiesta all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 11 – Estensione territoriale: limiti della navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.

Art. 12 – Trasferimento di proprietà del natante

Nel caso di trasferimento della proprietà del natante o di sua consegna in conto vendita, il contraente, **previa restituzione del certificato e del contrassegno**, deve optare irrevocabilmente per una delle seguenti soluzioni:

- a) **assicurare un altro natante purché dello stesso assicurato (locatario in caso di natante concesso in leasing)**, in tal caso Arca Assicurazioni procede alla sostituzione del precedente contratto e all'eventuale conguaglio del premio sulla base della Tariffa in corso. Arca Assicurazioni, prima di procedere all'emissione del nuovo contratto, si riserva la facoltà di richiedere al contraente la documentazione atta a dimostrare sia la vendita o consegna in conto vendita del vecchio natante (rilasciata da un operatore professionale del settore), sia l'attribuzione di proprietà (locazione in caso di natante concesso in leasing) del nuovo natante e in caso di natante già di proprietà la mancanza di copertura assicurativa.
- b) **cedere il contratto unitamente al natante assicurato. L'alienante è tenuto a comunicare ad Arca Assicurazioni e all'acquirente se, insieme al natante, viene ceduto il contratto di assicurazione; in tal caso il contraente, previa restituzione del certificato e del contrassegno, non è tenuto a versare i premi successivi dal momento in cui fornisce ad Arca Assicurazioni tutte le indicazioni necessarie per il rilascio di un'apposita appendice. Tale contratto si estingue alla scadenza annuale e l'acquirente è**

tenuto a stipulare un nuovo contratto; non sono ammesse variazioni di rischio o sospensioni successivamente alla cessione del contratto;

- c) **risolvere il contratto;** in caso di vendita documentata il contraente ha diritto a ottenere la parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., dal momento della restituzione ad Arca Assicurazioni del certificato e del contrassegno. Qualora la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del natante, la parte di premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire da quel momento, **a condizione che siano stati restituiti il certificato e il contrassegno.**

Art. 13 – Cessazione di rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione del natante

In caso di furto del natante assicurato il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo Periodo di Assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N. **Dal rimborso è esclusa la parte di premio relativa alla garanzia furto.**

Il contraente deve dare notizia ad Arca Assicurazioni inviando copia della denuncia del furto.**Arca Assicurazioni rinuncia a esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

Ove possibile, il contraente deve restituire ad Arca Assicurazioni il certificato e il contrassegno.

In caso di cessazione di rischio per perdita totale o distruzione o demolizione del natante Il contraente deve darne notizia ad Arca Assicurazioni fornendo le relative attestazioni, ed il contratto è risolto dal giorno successivo alla data indicata nell'attestazione della cessazione del rischio. Il contraente deve restituire ad Arca Assicurazioni il certificato e il contrassegno e ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo Periodo di Assicurazione, **al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N.**

Arca Assicurazioni rinuncia a esigere le eventuali frazioni di premio successive alla risoluzione del contratto.

Art. 14 – Denuncia di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne tempestivo avviso ad Arca Assicurazioni. La comunicazione deve avvenire attraverso il Servizio Sinistri, telefonando al

Numero Verde 800.484343

e per iscritto al seguente indirizzo:

Arca Assicurazioni – Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona

fax 045.81.92.397

La denuncia deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Arca Assicurazioni ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Art. 15 – Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto di tacitazione dei danneggiati.

Arca Assicurazioni non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 16 – Controversie sul pagamento dell'indennizzo

L'ammontare dell'indennizzo viene determinato dalle parti di comune accordo. Nel caso in cui non si raggiungesse l'accordo, le parti possono prevedere di demandare la risoluzione della controversia a due periti. A tal fine, ciascuna delle parti potrà nominare un perito di fiducia. I periti così individuati, in qualità di mandatarî delle parti, determinano l'ammontare dell'indennizzo. Se i due periti così nominati non trovano l'accordo, possono nominare un terzo perito e la determinazione dell'indennizzo viene decisa a maggioranza. Se una delle parti non provvede o se i periti nominati dalle parti sono in disaccordo sulla nomina del terzo perito, la nomina è demandata al Presidente del Tribunale di residenza del contraente. Ciascuna delle parti sostiene le spese del perito da essa designato e contribuisce per la metà alle spese del terzo perito. **Il presente articolo non si applica alle garanzie Responsabilità Natante.**

Art. 17 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

Art. 18 – Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE.

Art. 19 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 20 - Vendita a distanza e diritto di ripensamento

L'intermediario ha facoltà di collocare questo prodotto mediante tecniche di comunicazione a distanza. L'adesione tramite la suddetta modalità potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, con particolare riferimento al Codice delle Assicurazioni Private, al Codice del Consumo e al Regolamento IVASS n. 40/2018 e loro successive modificazioni e/o integrazioni.

In tal caso il CONTRAENTE può esercitare il diritto a recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla definizione del contratto tramite comunicazione all'intermediario.

Alla ricezione di tale comunicazione, la Compagnia provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta e del contributo S.S.N, nonché della frazione di premio relativa al periodo in cui ha avuto effetto.

Le disposizioni della presente sezione si applicano se dalla scheda di polizza risulta la presenza di un vincolo e se è stata sottoscritta almeno una garanzia CVT a copertura del valore del natante assicurato. Si precisa inoltre che il contratto non prevede il tacito rinnovo.

Art. 1 – Natante locato in leasing

Per i natanti locati in leasing con pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing o uguale (se quest'ultimo ha durata uguale a quella del contratto assicurativo).

Premesso che il natante assicurato, e identificato in polizza, di proprietà dell'Ente Vincolatario e immatricolato a suo nome al Pubblico Registro Automobilistico, è stato concesso in leasing al contraente/assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sulla polizza, Arca Assicurazioni si impegna nei confronti dell'Ente Vincolatario stesso e per tutta la durata del contratto assicurativo a:

- 1) non consentire alcuna riduzione, o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario;
- 2) comunicare all'Ente Vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione della prima rata e di eventuali rate infrannuali scadute, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Legge.

In caso di incendio, furto, collisione o altri danni relativi al natante assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto all'Ente Vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto natante e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Art. 2 – Natante venduto ratealmente con presenza di vincolo a favore dell'ente finanziatore

Per i natanti venduti ratealmente con presenza di vincolo a favore dell'ente finanziatore, e con pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore o uguale a quello del contratto di vendita rateale (se quest'ultimo ha durata uguale a quella del contratto assicurativo).

Il vincolo è prestato a favore dell'Ente Vincolatario e Arca Assicurazioni si obbliga per la durata della polizza stessa a:

- a) non consentire alcuna riduzione, o variazione delle garanzie prestate in base al valore del natante indicato se non con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente Vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione della prima rata e di eventuali rate infrannuali scadute, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Legge;
- c) non pagare in caso di incendio, furto, collisione o altri danni relativi al natante assicurato, l'indennizzo liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente Vincolatario, e, sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di polizza, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente Vincolatario è fin d'ora autorizzato dal contraente.

Art. 3 – Obblighi in carico al contraente in caso di sinistro

Rimane in carico al contraente l'obbligo di comunicare, all'Ente Vincolatario, ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il natante assicurato oggetto di vincolo, trasmettendo, contestualmente all'invio ad Arca della denuncia di sinistro, una copia della stessa per conoscenza anche all'Ente Vincolatario.

Principali norme di legge

CODICE CIVILE

Articolo 1888 - Prova del contratto.

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta all'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Articolo 1898 - Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

[...]

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

[...]

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE(Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)

Articolo 122 - Veicoli a motore

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334 4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Articolo 122-bis - Deroghe

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.

2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità. Per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalità di sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al

medesimo articolo 60.

3. La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L'impresa ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato.

4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera b).

5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 può presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

Articolo 124 - Gare e competizioni sportive

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.

2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati. Articolo 134 - Attestazione sullo stato del rischio

[...]

4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

[...]

Articolo 144 - Azione diretta del danneggiato

[...]

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

[...]

Articolo 141 - Risarcimento del terzo trasportato

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

[...]

Articolo 143 - Denuncia di sinistro

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

[...]

Articolo 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli

immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione

[...]

Articolo 170-bis - Durata del contratto

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Articolo 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:

- a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
- b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
- c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
- d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;

d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;

d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

[...]

CODICE DELLA STRADA(Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992)

Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

[...]

Articolo 186-bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

[...]

Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.
[...]

Modalità di apertura sinistri

SERVIZIO SINISTRI

In caso di SINISTRO potranno essere richieste informazioni sia per l'apertura che eventualmente per la sua successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:

Arca Assicurazioni S.p.A.
Servizio Sinistri Auto
dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì

per telefono dall'Italia
al numero verde gratuito



dall'estero: **+39.045.8181941**

L'inoltro della denuncia del SINISTRO dovrà avvenire per iscritto con una delle seguenti modalità:

<i>Fax</i>	Servizio Sinistri Auto - 045.8192397
<i>Posta</i>	Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri Via del Fante, 21 - 37122 Verona
<i>PEC</i>	arcasinistri@pec.unipol.it

La denuncia di sinistro deve sempre contenere i seguenti dati:

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono;
- numero del CONTRATTO;

e può essere formulata utilizzando il "**MODULO DI DENUNCIA SINISTRO**" che segue.

AVVERTENZA IMPORTANTE

In caso di sinistro RCN compilare sempre il modulo blu (CAI - constatazione amichevole di incidente) oppure accedendo alla CAI Digitale al link caidigitale.arcassicura.it, anche se la controparte non intende sottoscriverlo.

Natanti - Natante

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che riguardano Lei o altri aventi diritto.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarla ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale "My Arca", all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che

La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.